



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

### Circolare per i clienti n. 3/2021

#### Decreto Sostegni

Venerdì scorso, 19 marzo, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**". Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

<p><b>Contributo a fondo perduto</b></p>	<p>È riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto</b> ai soggetti che svolgono <b>attività d'impresa, arte o professione</b> o <b>producono reddito agrario</b>.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che <b>l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020</b> sia <b>inferiore almeno del 30%</b> rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi <b>2019</b>.</p> <p>Ai soggetti che hanno <b>attivato la partita Iva dal 2019</b> il contributo spetta <b>anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta</b>.</p> <p>Il contributo è determinato applicando una <b>percentuale</b> alla differenza tra il <b>fatturato medio mensile 2020</b> e quello <b>2019</b> (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 <b>rilevano i mesi successivi all'attivazione</b>), così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>60%</b> se i ricavi e compensi del <b>2019</b> (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) <b>non sono superiori a 100.000 euro</b>,</li><li>- <b>50%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma <b>non superiori a 400.000 euro</b>,</li><li>- <b>40%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma <b>non superiori a 1 milione di euro</b>,</li><li>- <b>30%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e <b>fino a 5 milioni di euro</b>,</li><li>- <b>20%</b> se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e <b>fino a 10 milioni di euro</b>.</li></ul> <p>È comunque riconosciuto <b>l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche</b>. L'importo <b>massimo</b> è pari a <b>150.000 euro</b>.</p> <p>Il contributo, a scelta <b>irrevocabile</b> del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua <b>totalità</b>, in forma di <b>credito d'imposta</b>.</p> <p>Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare <b>apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni</b> dalla data di avvio dell'<b>apposita procedura</b> telematica (ad oggi <b>non ancora disponibile</b>).</p>
--	--



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

<p><b>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione</b></p>	<p>Viene esteso al <b>30 aprile</b> il <b>periodo sospensione</b> del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da <b>cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento</b> affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione <b>entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)</b>.</p>
<p><b>Rottamazione ter e saldo e stralcio</b></p>	<p>Le rate della <b>rottamazione ter e del saldo e stralcio</b> in scadenza nel <b>2020</b> possono essere <b>versate entro il 31.07.2021</b>. Le <b>rate</b> in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.<b>2021</b> possono essere versate entro il <b>30.11.2021</b>. Sono riconosciuti i c.d. "<b>5 giorni di tolleranza</b>".</p>
<p><b>Annullamento dei carichi</b></p>	<p>Sono <b>automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro</b> risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione <b>dal 2000 al 2010</b> (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un <b>reddito imponibile fino a 30.000 euro</b>. La stessa misura è estesa anche ai <b>soggetti diversi dalle persone fisiche</b> che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un <b>reddito imponibile fino a 30.000 euro</b>. Sarà emanato, a tal fine, un apposito <b>decreto: fino alla data dell'annullamento</b> è comunque <b>sospesa la riscossione</b> dei debiti di importo residuo fino a <b>5.000 euro</b>.</p>
<p><b>Riduzione canone Rai</b></p>	<p>Per l'anno 2021, per le <b>strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande</b> in locali pubblici o aperti al pubblico, il <b>canone di abbonamento è ridotto del 30%</b>. È riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> per coloro che <b>hanno già effettuato il pagamento</b>.</p>



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

<p>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</p>	<p>Ai <b>lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite</b>, già beneficiari delle indennità di cui agli <b>articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020</b>, è riconosciuta un'<b>indennità di 2.400 euro</b>.</p> <p>Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di <b>ulteriori fattispecie</b> dettagliatamente indicate dalla norma.</p> <p>È riconosciuta un'indennità ai <b>lavoratori</b> impiegati con <b>rapporti di collaborazione</b>, anche presso le <b>Asd</b> e le <b>Ssd</b>, in misura variabile in funzione dei <b>compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019</b>.</p>
<p>Cassa integrazione Covid e blocco licenziamenti</p>	<p>Sono riconosciute ulteriori 13 settimane di <b>Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria</b> dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021 senza pagamento del contributo addizionale.</p> <p>Sono riconosciute ulteriori 28 settimane di <b>Cassa Integrazione Guadagni in deroga, Assegno Ordinario FIS e Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA)</b> dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale.</p> <p>Per le imprese che possono usufruire della CIGO il blocco licenziamenti opera fino al <b>30 giugno 2021</b>, per tutte le altre imprese fino al <b>31 ottobre 2021</b>.</p>

Legnano il 22/03/2021

ASSOREVI SRL